

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	76
DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	80
Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o evasioni fiscali. C. 1907 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	82
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	84
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008. C. 1908 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso degli ulteriori emendamenti della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative con profili rilevanti dal punto di vista finanziario, segnala che l'emendamento 1.101 dispone l'incremento di un milione per l'anno 2009 del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1090, della legge n. 296 del 2006. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione dei commi 380 e 381 dell'articolo 1, della suddetta legge n. 296 del 2006. Al riguardo ricorda che i suddetti commi prevedevano l'esenzione dall'accisa per l'olio vegetale e la relativa copertura. Tale copertura era prevista anche dall'emendamento 4-terdecies. 0100 della Commissione sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contra-

rio nella seduta del 17 dicembre 2008. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che l'esenzione prevista è stata adottata in misura più ampia in attuazione del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Tabella A), appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate a copertura che sono, sulla base della legislazione vigente, contabilizzate nello stato di previsione delle entrate possano essere riassegnate alla spesa per essere utilizzate. Ricorda poi che l'emendamento 1-bis.101 modifica l'articolo 1-bis incrementando di un milione di euro per l'anno 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 296 del 2006, che a tal fine sono versate all'entrata. Al riguardo ricorda che il Fondo per le crisi di mercato reca in conto residui uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala che l'emendamento 3.102 (nuova formulazione) ripropone i contenuti dell'emendamento 3.102 recante disposizioni volte a favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate. Alla realizzazione provvede il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 32 del 1995. Diversamente dalla precedente formulazione che prevedeva l'istituzione di un fondo rotativo senza prevedere una idonea copertura finanziaria, l'emendamento in esame prevede che il finanziamento debba avvenire nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati. Al riguardo, ritiene opportuno una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità della nuova formulazione ad evitare l'insorgere di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Osserva poi che l'emendamento 3.103 della Commissione modifica la quantificazione dell'onere e la copertura prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, sul quale la Commissione bilancio ha espresso

parere contrario nella seduta del 17 dicembre. La proposta emendativa ridetermina l'onere in 100.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001. Con riferimento alla copertura del quale è previsto l'utilizzo si ricorda che l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo non reca una esplicita autorizzazione di spesa ma in bilancio sono iscritte in forza di tale disposizione 406.911 euro per l'anno 2009 (capitolo 2142 del ministero politiche agricole). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la congruità della quantificazione dell'onere, se tali risorse siano iscritte in bilancio anche con riferimento all'anno 2010 e se il loro utilizzo pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. Rileva l'opportunità, data la natura dell'onere, di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa. Ricorda ancora l'emendamento 4-terdecies.0100 della Commissione (nuova formulazione) la quale dispone misure in favore della campagna di promozione in favore del settore olivicolo-oleario. La proposta emendativa modifica l'anno dell'autorizzazione di spesa e la relativa copertura prevista dall'emendamento 4-terdecies.0100 già esaminato dalla Commissione bilancio e sul quale era stato espresso un parere contrario nella seduta del 17 dicembre 2008. La nuova formulazione prevede l'utilizzo, quanto a 1,6 milioni di euro, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'interno e, quanto a 1 milione di euro, le disponibilità del Fondo per le crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 296 del 2006, che a tal fine sono versate all'entrata. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità e il Fondo per le crisi di mercato, il cui utilizzo è previsto anche dall'emendamento 1-bis 101, reca in conto residui uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per l'anno 2008. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma

da parte del Governo. Osserva ancora che l'emendamento 3.106 modifica la quantificazione dell'onere e la copertura prevista dall'analogo emendamento 3.101 sul quale era stato espresso un parere contrario nella seduta del 17 dicembre 2008. La nuova formulazione ridetermina l'onere in 0,86 milioni di euro per l'anno 2009 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura, quanto a 0,66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2007 e quanto a 0,2 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'emendamento 3.103 della Commissione. Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, si osserva che le risorse iscritte in bilancio ammontano per l'anno 2009 a 3.932.452 euro ed è previsto già, l'utilizzo dal provvedimento in esame e dall'Atto Camera n. 1936 di tali risorse nella misura di 3.271.240. Le autorizzazioni di spesa delle quali è previsto l'utilizzo recano, quindi, le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Osserva ancora che l'emendamento 4-terdecies.0101 (nuova formulazione) che ripropone il contenuto dell'emendamento 4-terdecies.0101, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 17 dicembre 2008, prevedendo anche una esplicita copertura finanziaria. La proposta emendativa, infatti, dispone la riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo per l'anno 2009 di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 con conseguente riduzione del limite complessivo di spesa previsto dal comma 5-bis, del suddetto articolo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Con riferimento alle proposte emendative 1.100, 3.105, 3.104, 4-septies.100, 4-duodecies.100, rileva che le stesse

presentano un contenuto analogo o identico a proposte emendative sulle quali nella seduta del 17 dicembre 2008 è stato espresso parere favorevole anche in seguito ai chiarimenti del Governo. Con riferimento alle proposte 2-bis.100 e 4-terdecies.100, non vi sono osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario. Osserva che la Commissione ha altresì richiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0102 su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 17 dicembre 2008. Ricorda che la proposta emendativa prevede, per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249, dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che le imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione. Alla richiesta di chiarimento avanzata dal relatore, il rappresentante del Governo ha rilevato che dall'articolo aggiuntivo potevano derivare oneri non debitamente coperti. Sul punto chiede, pertanto, di acquisire ulteriori elementi di chiarimento, in particolare con riferimento alla esistenza di limiti di spesa già previsti a legislazione vigente per le medesime finalità e alle conseguenze finanziarie derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta alternativo alla rivalutazione dei cespiti previsti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che le risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 1.101 risultano disponibili. Conferma anche la disponibilità delle risorse sul Fondo per le crisi di mercato, in relazione all'emendamento 1-bis.101. Precisa poi che la nuova formulazione dell'emendamento 3.102 risulta idonea ad evitare l'insorgenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica. Concorda anche con le valutazioni del presidente

sull'emendamento 3.103. Osserva che anche l'articolo aggiuntivo 4-*terdecies*.0100 della Commissione e l'emendamento 3.106 non presentano profili problematici di carattere finanziario. Osserva che anche la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4-*terdecies*.0101, riducendo il contingente annuale del biodiesel per l'anno 2009 supera i profili problematici evidenziati sulla precedente formulazione. Ribadisce l'avviso contrario sull'articolo aggiuntivo 4-*terdecies*.0102.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che sul provvedimento in esame la maggioranza stia esercitando una sorta di accanimento terapeutico, ricercando in maniera spasmodica soluzioni alternative rispetto a quelle rivelatesi finanziariamente non sostenibili, soluzioni che a loro volta si dimostrano assai discutibili, come per esempio quella che modifica il contingente annuale di biodiesel, tradendo così le aspettative dei soggetti interessati. Ritiene poi singolare, con riferimento all'emendamento 3.103, che a fronte del medesimo intervento si possa in maniera disinvolta ridurre la quantificazione senza modificare la copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sul comma 3-*bis* dell'articolo 3 con la seguente condizione, volta a garantire il

rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

che sia approvato l'emendamento 3.103 e che nel medesimo emendamento 3.103 le parole: « valutato in » siano sostituite con le seguenti: « pari a » e le parole: « e in » siano sostituite con le seguenti: « e a »;

PARERE FAVOREVOLE

sul comma 5-*ter* dell'articolo 3 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3.106;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

NULLA OSTA

sull'emendamento 1-*bis*.101 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo le parole: « n. 910 » aggiungere le seguenti: « , e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo » e sostituire le parole: « Fondo per le crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » con le seguenti: « Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo »;

NULLA OSTA

sull'emendamento 4-*terdecies*.0100 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto del-

l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2 sostituire le parole: « con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo » con le seguenti: « mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato »; e sostituire le parole: « che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate » con le seguenti: « che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate »;

NULLA OSTA

sull'emendamento 4-terdecies.0101 (nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, dopo le parole: « pari a 2 milioni di euro » aggiungere le seguenti: « per l'anno 2009 »;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0102;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non compresi nel fascicolo n. 2.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione volta alla soppressione dei commi 3-bis e 5-ter dell'articolo 3 contenuta nel parere espresso in data 17 dicembre 2008. »

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di completare la raccolta degli elementi di risposta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, osserva che, per quanto riguarda l'utilizzazione con finalità dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con l'approvazione di un apposito emendamento presso l'altro ramo del Parlamento si sono introdotte modifiche alla norma originaria, ritenendosi che gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto non rientrino tra le tipologie gestite dal CIPE e, pertanto le risorse dovessero essere assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto che la « spendibilità » del FAS non sembra risultare compatibile con le corrispondenti spese correnti – relative a tutto il territorio nazionale – previste dalla norma in esame. Ciò premesso, nel confermare la necessità di mantenere il citato rapporto 3 a 1, in funzione della diversa spendibilità degli oneri per la concessione delle borse di studio e della relativa copertura sul FAS, si conviene circa l'assunto che non possa essere rimessa al CIPE la compatibilità dell'utilizzazione del fondo stesso per tali tipologie di spesa con le esigenze relative alla programmazione.

In relazione ai rilievi mossi all'articolo 3, comma 3, concorda con l'opportunità che il CIPE assegni prioritariamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le relative risorse secondo tempi e modalità di erogazione che garantiscono l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno. Segnala, infine, che essendo tali risorse una fina-

lizzazione di risorse già assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rimane inteso che esse sono a valere sul programma nazionale « ricerca e competitività » e non sulle risorse assegnate all'ambito tematico « istruzione », che nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 è esplicitamente destinato a interventi a favore di persone in età di scuola e formazione fino ai 18 anni e non agli universitari.

In relazione all'articolo 4, ritiene opportuno accogliere la richiesta della Commissione di disporre di maggiori informazioni con riferimento alle singole autorizzazione di spesa oggetto del taglio, precisando che le modifiche agli stanziamenti risultanti a legislazione vigente saranno apportate nel corso del prossimo esercizio, attraverso l'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di appositi decreti di variazioni di bilancio, applicativi delle medesime norme. In proposito, segnala che le autorizzazioni di spesa riferite nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 1,3 milioni di euro per il 2009, 4,3 milioni di euro per il 2010 e di 10,1 milioni di euro per il 2011; per il medesimo Ministero la missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » registra riduzioni di autorizzazioni di spesa per 302 mila euro nel 2009, per 935 mila euro nel 2010 e 1,8 milioni di euro nel 2011. I tagli della missione competitività e sviluppo delle imprese nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono pari a 1,1 milioni di euro per il 2009, 1,8 milioni di euro per il 2010 e 3,2 milioni di euro per il 2011. Il totale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa è quindi pari a circa 19,3 milioni di euro per il 2009, 55,7 milioni di euro per il 2010 e a 110,3 milioni di euro per il 2011.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che le modalità di copertura previste dall'articolo 4 del decreto-legge non consentono al

Parlamento di verificare puntualmente quali siano le autorizzazioni di spesa effettivamente interessate dalla riduzione, in quanto la scelta delle autorizzazioni da ridurre viene, in sostanza, rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale si limita a fornire elementi conoscitivi. Ritiene, quindi, che, nonostante i chiarimenti, forniti dal rappresentante del Governo, sia tuttora impossibile valutare realisticamente la praticabilità delle riduzioni previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge sono tecnicamente sostenibili e che vi è l'impegno del Governo a rispettare in concreto nel corso dell'esercizio le previsioni di risparmio ivi stabilite.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che le modalità di copertura adottate nella presente legislatura, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, facendo esclusivamente riferimento alla missione di bilancio oggetto di riduzione e, in tale ambito, all'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa tagliate, comportano un indebolimento delle garanzie per le prerogative del Parlamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, facendo seguito alle osservazioni e alle richieste di chiarimento del relatore nella seduta di ieri, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.29, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.53, 1.59, 1.62, 1.63, 1.70, 1.74, 1.75, 1.78, 1.81, 1.82, 1.83, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.70, 2.6, 3.2, 3.4, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3-ter.4 e 3-ter.6, osservando che le proposte emendative sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180 del 2008 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea (fascicolo n. 2) non identici ad emendamenti già considerati inammissibili dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.29, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.53, 1.59, 1.62, 1.63, 1.70, 1.74, 1.75, 1.78, 1.81, 1.82, 1.83, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.70, 2.6, 3.2, 3.4, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3-ter.4, 3-ter.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o evasioni fiscali.

C. 1907 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV) segnala che per motivi professionali ha potuto in più occasioni riscontrare come le disposizioni vigenti in Italia per evitare le doppie imposizioni si traducano in lungaggini burocratiche che ad esempio devono essere subite dai ricercatori universitari in Italia per motivi di ricerca. Rileva che risulterebbe opportuno intervenire su questi aspetti nell'ambito degli accordi tra l'Italia e altri Stati.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone quindi di esprimere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008.

C. 1908 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione comincia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, che non è corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli di adesione al Trattato del Nord Atlantico delle Repubbliche di Croazia e di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008. Il disegno di legge, che si compone di 3 articoli. Con riferimento al contenuto

dei Protocolli, segnala che essi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, disciplinano la procedura in base alla quale i Paesi membri della NATO possono invitare, all'unanimità, altri Stati europei ad aderire. Una volta perfezionata la procedura di invito, lo Stato candidato può divenire parte depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che la relazione illustrativa afferma che dall'attuazione dei Protocolli di adesione in esame non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, non essendo istituite nuove strutture né nuovi organismi da finanziare. Al riguardo si osserva che, in precedenti occasioni di esame parlamentare di atti di adesione alla NATO, il Governo ha sottolineato che agli eventuali oneri derivanti, per l'Italia, dall'ingresso nell'Organizzazione di nuovi paesi si sarebbe in seguito provveduto mediante apposite norme legislative. In tal senso si è espresso, per esempio, il rappresentante del Governo durante l'esame parlamentare

dei Protocolli di adesione alla NATO della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, con riferimento alle eventuali maggiori spese di partecipazione dell'Italia al Trattato a seguito delle adesioni previste dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento è privo di effetti finanziari e che eventuali oneri derivanti da iniziative conseguenti all'adesione di Croazia e Albania alla NATO potranno trovare copertura nell'ambito di specifiche iniziative legislative.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, prende atto della conferma del rappresentante del Governo dell'assenza di oneri e, pur nutrendo riserve sul merito del provvedimento, propone di esprimere, per i profili di competenza della Commissione bilancio, nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o evasioni fiscali (C. 1907 Governo)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

ART. 12.

(Disposizioni in materia di canoni).

Con riferimento ai canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, la Convenzione in esame prevede la riduzione da tre a due delle aliquote, nel caso in cui – secondo quanto disposto dalla Convenzione stessa – gli stessi canoni possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono.

A tale riguardo, come rileva la RT, per effetto della entrata in vigore della menzionata Convenzione si potrebbe registrare una perdita di gettito originata dai seguenti elementi:

applicazione dell'aliquota del 5 per cento ai canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali commerciali e scientifiche, in luogo della vigente aliquota del 10 per cento;

esenzione da ritenuta per i canoni relativi all'uso o la concessione in uso su opere letterarie, artistiche o scientifiche, in luogo della ritenuta del 5 per cento;

riduzione dell'aliquota residuale dal 10 per cento all'8 per cento.

La stima è stata effettuata in maniera puntuale sui circa 4 mila soggetti percettori esteri con residenza negli Stati Uniti: è risultato che il complesso delle ritenute effettuate nei loro confronti era pari a circa 105 milioni di euro.

Successivamente sono stati esaminati i dati dei 145 principali contribuenti (per

importo dei canoni percepiti, 90 per cento circa del totale, ripartendo gli stessi soggetti a seconda della attività esercitata dai sostituti di imposta nella ipotesi, non irrealistica, che la tipologia di gran parte dei canoni percepiti abbia attinenza con l'attività esercitata dal sostituto di imposta.

Applicando le nuove aliquote di ritenuta (5 ed 8 per cento, in luogo dei precedenti 5, 8 e 10 per cento) e ripartendo i canoni per tipologia, si è ottenuto un gettito da ritenute, secondo la nuova Convenzione, pari a circa 84 milioni di euro.

In particolare i settori più avvantaggiati risultano essere quelli delle opere artistiche, letterarie e scientifiche con un vantaggio per il contribuente di circa 6,5 milioni di euro, il settore del software con un vantaggio di circa 5,6 milioni di euro; quello delle attrezzature industriali, per un importo di circa 4 milioni di euro.

Proiettando su tutto l'universo (105 milioni di ritenute sui canoni) il dato puntuale calcolato in capo ai 145 maggiori contribuenti, si è ottenuto la stima di riduzione di gettito pari a circa 20,2 milioni di euro (data dalla rimodulazione delle aliquote con contestuale individuazione delle categorie).

ART. 14.

(Disposizioni in materia di tassazione dei compensi per prestazioni professionali).

La stima si basa su imposto dei redditi di lavoro autonomo di ammontare pari a

circa 133 milioni di euro e sulle relative ritenute pari a 17 milioni di euro; i dati sono stati rilevati sulla base di quanto dichiarato nel quadro del Modello 770 Semplificato – Comunicazione dati Certificazioni Lavoro, Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi – presentato nell'anno 2005.

Circa le osservazioni in oggetto, si ribadisce l'impossibilità di valutare con esattezza il requisito oggettivo della disponibilità o meno di una base fissa nel nostro Paese per l'esercizio di un'attività professionale. Si conferma, quindi, il carattere di prudenzialità (il 20 per cento del dato complessivo) dell'indicata perdita di gettito di circa 3,4 milioni di euro.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di tassazione dei redditi).

Circa l'articolo 22 della Convenzione proposta, modificato con riguardo alla introduzione di una clausola antiabuso, esso appare in grado di determinare effetti di gettito, ancorché non quantificabili, nella misura in cui, ad evitare comportamenti elusivi, permetterebbe la disapplicazione dello Stato di produzione del reddito della esenzione della ritenuta su redditi non trattati in altri articoli della Convenzione. Non appare opportuno indicare, oltre che per la oggettiva difficoltà di quantificazione, anche per motivi prudenziali, l'entità di un possibile recupero di gettito.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di tassazione degli utili derivanti dalla navigazione aerea e marittima).

Si fa presente che la nuova formulazione appare identica a quella della vi-

gente Convenzione e, quindi, confermando la legislazione vigente, in RT non si è stimata alcuna variazione di gettito.

ART. 25.

(Disposizioni in materia di procedura amichevole).

La norma di per sé non istituisce la Commissione arbitrale ma prevede una fattispecie meramente eventuale. Nel caso in cui tale eventualità si concretizzasse saranno indicati i costi prevedibili e le necessarie coperture.

ART. 28.

(Applicazione del trattamento più favorevole).

Si osserva come l'intero impianto della nuova Convenzione abbia un connotato di maggior favore per il contribuente, così come rilevato nella stima dei nuovi articoli. Si ritiene che l'eventualità di una opzione per l'applicazione della vecchia Convenzione possa rappresentare solo singoli casi strettamente marginali e di convenienza relativa.

ART. 2, par. 4 del Protocollo.

(Procedura discrezionale).

Si rileva che l'eventualità della concessione di un beneficio fiscale nei confronti di soggetti non aventi diritto appare una eventualità meramente teorica e, perciò, non quantificabile nella sua entità. L'eventuale conferimento del beneficio non potrà non tener conto delle esigenze del bilancio al momento della concessione da parte delle autorità competenti.